



ARCS

Azienda Regionale
di Coordinamento
per la Salute



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

"SC GESTIONE CONTRATTI"

N. 116

DEL 11/02/2026

OGGETTO

ID 24FAR001 CUC - PRESA D'ATTO CESSATA COMMERCIALIZZAZIONE FARMACO AGGIUDICATO AL LOTTO N. 1540, RISOLUZIONE DEL RELATIVO CONTRATTO E SCORRIMENTO GRADUATORIA

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa:

Visto digitale del Responsabile del Procedimento
delegato Marco Zanon

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Richiamati:

- la L.R. n. 27 dd. 17.12.2018 che ridefinisce l'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale (SSR) disponendo, in particolare, l'istituzione a far data dall'1.2.2019 dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21.12.2018 e il conseguente Decreto del Presidente della Regione FVG n. 240 del 21.12.2018 di costituzione dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS);
- l'art. 4 della L.R. n. 27/2018 che prevede che l'ARCS fornisca il supporto per acquisti centralizzati di beni e servizi per il Servizio Sanitario Regionale e acquisti di beni e servizi per conto della Direzione Centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità, in concerto con la Centrale unica di Committenza Regionale – Soggetto Aggregatore (CUC-SA), nonché svolga le attività tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche;
- il Decreto del Direttore Generale n. 203 del 22.9.2022 di adozione del "Regolamento per l'adozione dei decreti e delle determinazioni dirigenziali" di ARCS;
- il D.Lgs n. 36/2023;
- la L. n. 120/2020 e la L. n. 108/2021;

Richiamate altresì:

- la Determinazione Dirigenziale ARCS n. 629 del 14.10.2024, con la quale è stata indetta, per conto della CUC- SA, la gara europea mediante sistema dinamico di acquisizione su piattaforma CONSIP SPA per l'approvvigionamento di farmaci per le esigenze delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale - 24FAR001 CUC-SA e con la quale stati approvati integralmente il "Capitolato d'oneri", lo "Schema di convenzione", il "Capitolato tecnico", l'"Allegato 1", l'"Allegato 2", il Quadro Economico" e i relativi allegati;
- la Determinazione Dirigenziale ARCS n. 240 del 14.4.2025, con la quale sono stati approvati per conto di CUC-SA i verbali di gara ed è stata contestualmente disposta l'aggiudicazione della gara d'appalto in oggetto, individuando l'O.E. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A. (anche ANGELINI PHARMA s.p.a.) quale miglior offerente del lotto n. 1540, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 36/2023;
- la citata Determinazione Dirigenziale ARCS n. 240 del 14.4.2025, con la quale è stato disposto che la fornitura in oggetto avrebbe avuto durata sino al 30.4.2028;

Preso atto che ARCS, avendo appreso della cessata commercializzazione definitiva del prodotto LIDOCAINA 1% POMATA CHIRURGICA 100 GR - AIC 034478014, aggiudicato all'O.E. ANGELINI PHARMA s.p.a. al lotto n. 1540 della gara in oggetto, con nota dd. 14.1.2026, prot.

n. GENARCS-GEN-2026-0001074-P, ARCS ha chiesto al citato O.E. di confermare, con la massima urgenza e, comunque, entro il termine ultimo del 16.1.2026 ad ore 10.00, l'eventuale disponibilità alla fornitura di un prodotto alternativo analogo ovvero l'impossibilità di proseguire la fornitura, con avvertimento che, in caso di mancato riscontro ovvero di mancata fornitura di un prodotto alternativo, avrebbe proceduto alla risoluzione della Convenzione relativamente al lotto n. 1540 della gara ID 24FAR001 CUC e si sarebbe riservata l'adozione di ogni altra azione necessaria ai sensi di quanto contrattualmente pattuito e previsto;

Preso atto che l'O.E. ANGELINI PHARMA s.p.a. non ha riscontrato la nota di cui al paragrafo che precede e che, in considerazione di quanto sopra esposto, ARCS, per conto di CUC-SA, ha provveduto a comunicare al citato operatore economico, con nota prot. ARCS n. GENARCS-GEN-2026-0001518-P dd. 16.1.2026, che avrebbe proceduto a risolvere la Convenzione relativamente alla fornitura relativa al lotto n. 1540, procedendo all'affidamento della fornitura medesima ad altro operatore economico utilmente classificatosi in graduatoria, con riserva di escussione parziale della garanzia prestata per il lotto oggetto di risoluzione;

Riscontrato che, ad oggi, non sono pervenute ulteriori diverse osservazioni in merito da parte dell'O.E. ANGELINI PHARMA s.p.a.;

Visto l'art. 7, co. 5, della Convenzione, che si richiama per i fini del presente atto, che testualmente prevede che: *"... Il Fornitore dovrà garantire per l'intera durata del contratto la fornitura in oggetto alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione e dal Capitolato Tecnico";*

Visto l'art. 16, co. 3, della Convenzione, che si richiama per i fini del presente atto, che testualmente prevede che: *"... La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938, c.c., nascenti dall'esecuzione della presente Convenzione...";*

Richiamato integralmente l'art. 18 della Convenzione, rubricato *"Risoluzione"*;

Visto in particolare quanto previsto all'art. 18, co. 1, lett. b), nel quale si statuisce che *"La singola Azienda del SSR che ha stipulato il Contratto derivato e la CUC-SA, per il tramite di ARCS, per la Convenzione stipulata, potranno procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 Codice Civile alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese del Fornitore, la continuità della fornitura, nei seguenti casi ... sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Fornitore della fornitura in argomento ...";*

Visto in particolare quanto previsto dall'art. 18, co.5, nel quale si statuisce che *"La CUC-SA, per il tramite di ARCS, e le Aziende, per quanto di rispettiva competenza, si riservano, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi all'operatore economico che segue in graduatoria, risultato secondo migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto...";*

Dato atto che, nel rispetto di quanto contrattualmente previsto, al fine di garantire la continuità della fornitura, con nota prot. ARCS dd. 14.1.2026 n. GENARCS-GEN-2026-0001088-P, si è ritenuto necessario richiedere la disponibilità a effettuare la stessa all'O.E. L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOC. DI ESERC. s.p.a., nella sua qualità di O.E. risultato secondo nella graduatoria finale del lotto n. 1540, per la quantità complessivi residua della fornitura, pari a n. 50990 tubi circa (come dettagliato nell'Allegato 1), per una spesa presunta, opzioni incluse, di € 120.336,40 (si veda Allegato 2);

Rilevato che l'O.E. L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOC. DI ESERC. s.p.a., giusta nota assunta al protocollo ARCS dd. 15.1.2026 con n. GENARCS-GEN-2026-0001151-A, si è reso disponibile a fornire con immediatezza i prodotti posti in gara al lotto n. 1540 alle condizioni economiche offerte in sede di partecipazione alla procedura in oggetto per la quantità complessivi residua della fornitura, pari a n. 50990 tubi circa;

Atteso che, nelle more della formalizzazione della Convenzione, al fine di garantire la continuità dell'approvvigionamento delle forniture di cui al Lotto 1540 della gara ID24FAR001 CUC-SA, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 36/2023 è necessario autorizzare in via temporanea all'evasione dei relativi Ordini la società risultata seconda nella graduatoria di gara;

Atteso che le verifiche inerenti ai requisiti previste dal Codice dei Contratti Pubblici in capo all'O.E. L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOC. DI ESERC. s.p.a. hanno avuto esito positivo;

Ritenuto pertanto che nulla osta alla risoluzione contrattuale di cui trattasi;

Dato atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il dott. Marco Zanon, Dirigente Sostituto della S.C. Gestione Contratti (Decreto del Direttore Generale n 112 del 21.6.2022);

Dato atto che, rispetto al presente provvedimento, non si ravvisa il conflitto di interesse;

Dato atto, altresì, che le Aziende del S.S.R. provvederanno:

- alla stipula del contratto derivato;
- alla richiesta del CIG derivato, nel caso non sia già stato richiesto per il lotto in argomento;
- alla nomina, se del caso, del direttore dell'esecuzione del contratto;

Rilevato che ARCS, con nota prot. n. GENARCS-GEN-2026-0001519-P dd. 16.1.2026, conservata agli atti del competente ufficio, ha richiesto alle Aziende del SSR interessate di esprimere il parere di competenza rispetto allo scorrimento della graduatoria relativamente alla fornitura di cui al lotto n. 1540 nel contesto della procedura di gara 24FAR001 CUC, nonché l'attestazione di compatibilità economica dell'atto che verrà adottato da ARCS per conto di CUC-SA rispetto al bilancio economico di previsione delle Aziende medesime;

Atteso che le Aziende del SSR hanno risposto a tale istanza con note agli atti del competente ufficio, precisando che, relativamente alla fornitura de quo, "trattasi di fornitura avente ad oggetto beni già individuati come necessari da questa Azienda, ed essenziali allo svolgimento dell'attività sanitaria e/o all'erogazione dei LEA previsti dalla normativa in vigore, nonché al raggiungimento degli obiettivi istituzionali del SSR di questa Regione Autonoma";

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto trova copertura nei Bilanci di previsione trattandosi di iniziative d'acquisto inserite negli Atti programmatori delle Aziende del SSR committenti, e ciò in virtù di quanto disposto dalla vigente normativa e, in particolare, a quanto anche espressamente stabilito dall'art. 37, co. 1, D. Lgs. n. 36/2023 che testualmente cita: "...I programmi [ndr, tra cui il programma triennale degli acquisti di beni e servizi] sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio...";

Visto il Decreto Legislativo n. 36/2023;

D E T E R M I N A

per i motivi e nei termini espressi in parte narrativa:

- 1. di risolvere** il vincolo contrattuale con la società AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A. (in atti anche ANGELINI PHARMA s.p.a.) avente ad oggetto esclusivamente la fornitura relativa al lotto n. 1540 (LIDOCAINA 1% POMATA CHIRURGICA 100 GR - AIC 034478014) della gara 24FAR001 CUC per la fornitura di farmaci per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia;
- 2. di provvedere** conseguentemente e contestualmente all'escussione del deposito cauzionale definitivo prestato per il suddetto lotto, nonché allo scorrimento della graduatoria;
- 3. di aggiudicare** alla società L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOC. DI ESERC. s.p.a., classificatasi seconda nella graduatoria di gara, la residua fornitura del lotto n. 1540, pari a n. 50990 tubi circa (v. Allegato 1), alle condizioni economiche presentate in sede di partecipazione alla procedura, riportate nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato 2), per il periodo fino al 30.4.2028 e per un importo presunto complessivo pari a € 120.336,40;
- 4. di dare atto** che le verifiche circa i requisiti richiesti dalla vigente normativa in capo alla società L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOC. DI ESERC. s.p.a. hanno avuto esito positivo;
- 5. di stabilire** che, nelle more della formalizzazione della Convenzione con la società L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOC. DI ESERC. s.p.a., si darà immediata esecutività dei prezzi e condizioni economiche riportate nell'Allegato A, con decorrenza dalla data della presente Determinazione e fino al 30.4.2028, fatto salvo comunque che la convenzione sarà stipulata da CUC a seguito delle dovute verifiche e controlli previsti dalla normativa vigente;
- 6. di dare atto** che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il dott. Marco Zanon, Dirigente Sostituto della S.C. Gestione Contratti (Decreto del Direttore Generale n 112 del 21/06/2022);
- 7. di dare atto** che, rispetto al presente provvedimento, non si ravvisa il conflitto di interesse;
- 8. di dare atto** altresì che le Aziende del SSR provvederanno: a) alla stipula del contratto derivato; b) alla richiesta del CIG derivato, nel caso non sia già stato richiesto per il lotto in argomento; c) alla nomina, se del caso, del direttore dell'esecuzione del contratto;

9. di trasmettere il presente provvedimento alle società e agli Enti interessati, per adeguata pubblicità e per gli eventuali adempimenti di competenza.

Nessun onere consegue direttamente all'adozione del presente atto.

Il dirigente responsabile
SC GESTIONE CONTRATTI
delegato Marco Zanon
firmato digitalmente

Elenco allegati:

1	Allegato 1.pdf (Prospetto calcolo fabbisogni residui L. n. 1540)
2	Allegato 2.pdf (Prospetto di aggiudicazione per scorrimento definitivo L. n. 1540)